

Prot. n° 206 /2021/O.O.
Cagliari, li 8 Giugno 2021

Spett.li Imprese Iscritte

Spett.li Studi di Consulenza

Oggetto: Nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Imprese Iscritte.

Si informano le Spett.li Imprese e gli Spett.li Studi di Consulenza che **a partire dal periodo di paga di Giugno 2021**, l'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale, come da comunicazione n° 775 del 18/05/2021 della CNCE.

Tutto ciò deriva da un recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate, Risoluzione n° 54/E/2020, con cui la stessa l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:

1. qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all'ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, nongenerando materia imponibile per i lavoratori;
2. **qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore** (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l'Agenzia nella risoluzione).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l'assunto secondo il quale, ove il contributo versato alla Edilcassa sia cumulativo ed indifferenziato, **non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.**

Cordiali saluti.



Il Capo Ufficio
(Ornella Orrù)